

Decreto semplificazioni e Legge di Stabilità: le novità per Società e Associazioni sportive dilettantistiche.

L'art. 29 del D.Lgs. 21 novembre 2014 n. 175 ha introdotto delle modifiche al sesto comma art. 74 del D.P.R. 633/1972, in materia forfettizzazione dell'Iva per i proventi derivanti sia da pubblicità sia da sponsorizzazioni raccolti dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono dell'opzione ex L. 398/1991.

In particolare al sesto comma, terzo periodo le parole: «prestazioni di sponsorizzazione e» e «in misura pari ad un decimo per le operazioni di sponsorizzazione ed» sono soppresse.

Tale modifica ha pertanto ricondotto nella regola generale della forfettizzazione della detrazione nella misura del 50 per cento anche le prestazioni di sponsorizzazione.

In tal modo si sono parificate le prestazioni di sponsorizzazione a quelle di pubblicità ponendo fine alle incertezze applicative e alle oggettive difficoltà che hanno caratterizzato la materia.

La circolare 31/E del 30 dicembre 2014 è intervenuta a fornire i primi chiarimenti in merito alla novità normativa.

PREMESSA

Le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche possono avvalersi oltre che dei regimi contabili ordinario e semplificato anche di due altri regimi che prevedono la forfettizzazione del reddito:

- il regime forfetario generale disciplinato dall'art. 145 del Tuir;
- il regime forfetario di cui all'art. 2, comma 5, Legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Tale ultimo regime è un regime opzionale, destinato alle associazioni sportive e alle società sportive dilettantistiche che non abbiano conseguito, nel periodo d'imposta precedente, proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali non superiori a 250mila euro.

Le associazioni sportive che accedono a tale regime devono inoltre avere le seguenti caratteristiche:

- forma giuridica di cui all'art. 73, comma 1, lett.c) del Tuir;
- affiliazione alle federazioni sportive nazionali riconosciute dal coni o agli enti nazionali di promozione sportiva;
- esercizio di attività sportiva dilettantistica.

NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONI

Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge 398/1991 applicano, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le disposizioni previste dall'art. 74, comma 6 del D.P.R. 633/1972.

L'art. 74 citato prevede che, agli effetti della determinazione dell'Iva, la detrazione di cui all'art. 19, D.P.R. 633/1972, è forfettizzata con l'applicazione di una detrazione in via ordinaria pari al 50% dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Lo stesso articolo inoltre prevede: per le prestazioni di sponsorizzazione la detrazione forfettizzata in misura pari ad un decimo dell'imposta relativa alle operazioni stesse, quindi (10%); per le cessioni e concessioni di diritti di ripresa televisiva o radiofonica la detrazione compete nella misura pari ad un terzo dell'imposta relativa alle operazioni stesse; per i proventi commerciali generici comprese le prestazioni pubblicitarie, la detrazione è pari del 50% (C.M. 7 settembre 2000, n. 165/E); non sono soggette ad Iva invece le operazioni svolte per l'attività istituzionale.

Il decreto semplificazioni ha ora eliminato la differenziazione tra prestazioni di sponsorizzazione e prestazioni di pubblicità, facendo in modo che la detrazione forfetaria Iva sia unificata al 50% sia sui proventi di pubblicità, che per

quelli relativi alle sponsorizzazioni ponendo finalmente fine al dubbio sulla natura dei proventi relativi alle associazioni sportive che è stato oggetto, sino ad oggi, di innumerevoli contenziosi tributari, anche in seguito alle diverse interpretazioni fornite dalla Suprema Corte.

Pertanto, dall'Iva gravante sui proventi di sponsorizzazione indicati in fatture emesse successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 29 novembre 2014, in vigore dal 13 dicembre 2014), le società che fruiscono della Legge 398/1991 potranno detrarre forfetariamente il 50% già con la liquidazione del trimestre in corso (ottobre-dicembre 2014).

La relazione illustrativa al decreto semplificazioni sembra aprire, inoltre, alla possibilità che se ne possa dare applicazione anche ai rapporti in essere o a quelli pendenti in contenzioso in un'ottica sia di semplificazione, ma anche di "riduzione del contenzioso".

La circolare esplicativa 31/E del 30 dicembre 2014 ha fornito prima chiarimenti in merito alle novità fiscali del D.lgs 175/2014 ed ha precisato che la previsione di un'unica percentuale (così come chiarito dalla relazione illustrativa all'art. 29 del decreto) di detrazione forfettaria (50 per cento) per le operazioni di sponsorizzazione e pubblicità, è stata adottata in un'ottica di semplificazione e di riduzione delle incertezze applicative causate dalla distinzione tra pubblicità e sponsorizzazione, con particolare riferimento ai soggetti che adottano il regime di cui alla Legge 398/1991.

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2015

La Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014 n. 190) al comma 710 dell'art. 1 ha previsto per le associazioni sportive dilettantistiche una "speciale" rateazione in relazione agli avvisi bonari e agli avvisi di accertamento per i quali si è già verificata la decadenza. In particolare, le associazioni sportive dilettantistiche, se decadute dalle dilazioni di pagamento concesse relativamente agli avvisi bonari o agli avvisi di accertamento alla data del 31 ottobre 2014, possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2015, un nuovo piano di rateizzazione delle somme dovute alle condizioni previste dalle specifiche leggi vigenti. La novità riguarda le dilazioni relative ad imposte sui redditi, Iva e Irap. Non rientrano invece, nella nuova dilazione le somme iscritte a ruolo concesse da Equitalia ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 602/73.

La Legge di Stabilità 2015 ha inoltre modificato l'art. 25 comma 5 della L. 133/99 aumentando il limite di tracciabilità dei pagamenti e degli incassi nei confronti delle società sportive dilettantistiche dagli attuali Euro 516,46 a Euro 1.000. Il limite di tracciabilità viene quindi "allineato" a quello previsto in materia di antiriciclaggio dall'art. 49 del D. Lgs. 231/2007. L'inosservanza di tale obbligo comporta il disconoscimento del regime fiscale agevolato e l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 11 del Dlgs 471/97, da 258 a 2.065 euro.

Da ultimo le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche che svolgono attività commerciale hanno inoltre l'obbligo di inviare telematicamente il modello Eas entro 60 giorni dalla loro costituzione, indicando una serie di dati previsti dal modello, pena la decadenza dal regime agevolato della Legge 398/1991. Sono tenuti inoltre a inviare comunque il modello Eas entro il 31 marzo di ogni anno qualora ci siano delle variazioni nei dati già comunicati. La legge di stabilità aveva previsto l'esenzione generalizzata dall'invio del modello Eas per tutte le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro del Coni. Tale norma è venuta meno in sede di approvazione della legge di stabilità pertanto l'adempimento fiscale previsto dal D.L. 112/2008 resta in vigore.